

COMUNE DI PADRIA
PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI.
APPROVAZIONE

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N° 44 DEL 30/09/1998
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N° 57 DEL 26/11/1998

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

ART. 1

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

1) L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n° 15/1968 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2) Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali deve essere comunicata al Comune.

ART. 2

BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA PER LE AREE FABBRICABILI.

1) Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n° 504/92, non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a £. 40.000 mq.

ART. 3

VERSAMENTI DELL'IMPOSTA

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.

ART. 4 ACCERTAMENTO

Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n°218 del 19.06.97.

ART. 5 COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI

Al fine di potenziare l'ufficio tributi annualmente la Giunta Municipale stabilisce gli indirizzi generali per l'utilizzo nonché la percentuale delle somme recuperate dall'evasione da destinare a compensi incentivanti al personale dipendente.

ART. 6 DETRAZIONE DELL'IMPOSTA

1) Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale, di godimento anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2) Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3) Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n°504 del 30.12.92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo-

Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

ART. 7
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento si applica per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n°504 del 30.12.92, ed ha effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.